



Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i minorenni

BRESCIA

UFFICIO DEL PROCURATORE

Tel. 030 4075527 – 511 - 528 Fax. 030 4075592

e-mail: procmin.brescia@giustizia.it

N. 366/22 Prot.

Brescia, lì 21 maggio 2022

Ai signori Sindaci dei Comuni del distretto

Ai Signori Prefetti di

Brescia

Bergamo

Cremona

Mantova

Ai Signori Questori di

Brescia

Bergamo

Cremona

Mantova

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri di

Brescia

Bergamo

Cremona

Mantova

e, per conoscenza

A S.E.

Procuratore Generale della Repubblica

Brescia

Al Coordinamento Tavolo Provinciale Affidò Brescia

Al Coordinamento provinciale Tavolo tutela Minori e Uffici di Piano Brescia

Al referente Tavolo Tutela Minori dei 6 Ambiti della Provincia di Mantova

Alle ASST

Spedali Civili di Brescia

Franciacorta

Garda

Valcamonica

Bergamo
Bergamo est
Bergamo Ovest
Cremona
Mantova

**OGGETTO: ISTRUZIONI AGLI OPERATORI SOCIOSANITARI E ALLE FORZE
DI POLIZIA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 403 COD. CIV. A FAR DATA
DAL 22 GIUGNO 2022**

In vista della prossima entrata in vigore del nuovo art. 403 cod.civ. "*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*", nel testo modificato dalla legge 26.11.2021 n. 206, trasmetto le unite istruzioni applicative per gli operatori sociosanitari e le forze di polizia.

La nuova norma ha introdotto per gli operatori, per il pubblico ministero e per il tribunale per i minorenni obblighi procedurali specifici, da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato posto in sicurezza.

E' perciò necessario che tutti gli operatori che possono trovarsi nella necessità di provvedere in via emergenziale alla protezione di un minore ne siano consapevoli e siano preparati all'applicazione della nuova normativa; e che le strutture amministrative siano organizzate in modo da essere operative come richiesto dalla norma.

Le autorità in indirizzo, ciascuno in relazione alle proprie competenze, vorranno curare la capillare diffusione delle istruzioni al personale operativo che potrebbe trovarsi nella condizione di applicare la norma.

I Prefetti in indirizzo vorranno curarne la diffusione ai Comuni delle rispettive province.

Ringrazio per la collaborazione.



Il Procuratore della Repubblica per i minorenni
Giuliana Tondina



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PER I MINORENNI
BRESCIA**

**ISTRUZIONI AGLI OPERATORI SOCIOSANITARI E ALLE FORZE DI POLIZIA
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 403 COD. CIV. A FAR DATA DAL 22
GIUGNO 2022**

ENTRATA IN VIGORE

Il nuovo art. 403 cod.civ. "*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*", nel testo modificato dalla legge 26.11.2021 n. 206, entrerà in vigore il 22 giugno 2022.

La nuova norma ha introdotto per gli operatori, per il pubblico ministero e per il tribunale per i minorenni obblighi procedurali specifici, da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato posto in sicurezza.

E' perciò necessario che tutti gli operatori che possono trovarsi nella necessità di provvedere in via emergenziale alla protezione di un minore ne siano consapevoli e siano preparati all'applicazione della nuova normativa.

Trattandosi di prima applicazione di norme nuove, queste indicazioni potranno essere riviste e modificate alla luce dell'interpretazione che si consoliderà nella giurisprudenza dei tribunali e delle corti.

Si allegano uno schema riepilogativo dei primi adempimenti e un elenco delle Procure per i minorenni d'Italia, con indicazione dei numeri telefonici di reperibilità e degli indirizzi email per la trasmissione degli atti.

NUOVO TESTO

"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con

l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare."

CHE COSA RESTA UGUALE

L'art. 403 cod.civ. attribuiva e continua ad attribuire alla "*pubblica autorità*" un potere emergenziale, da mettere in atto quando questa constata che un minore si trova in una condizione di abbandono materiale e morale, o una grave situazione di rischio, e che la sua messa in sicurezza deve essere realizzata immediatamente e non può attendere i tempi occorrenti per una decisione del tribunale per i minorenni (o del tribunale ordinario competente nel caso sia aperta una causa per separazione o divorzio fra i genitori).

Il mantenimento della espressione "*pubblica autorità*" fa ritenere che i soggetti che possono procedere alla messa in protezione del minore siano gli stessi che in precedenza, e cioè le forze di polizia, gli operatori sociosanitari, il sindaco.

L'espressione "*a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia*", anch'essa rimasta inalterata, fa ritenere che, come in passato, le pubbliche autorità diverse dai servizi sociali si rivolgeranno necessariamente a questi per individuare la collocazione e gli interventi emergenziali occorrenti al minore. Può accadere che la collocazione protettiva emergenziale sia in prima battuta individuata presso soggetti privati (parenti del minore, conoscenti, ecc.), ma anche in questo caso i servizi sociali dovranno essere coinvolti.

L'esercizio del potere conferito dall'art. 403 cod.civ. è anche un dovere per la "*pubblica autorità*", che è tenuta a garantire la sicurezza del minore rispetto a pericoli gravi ed immediati.

E' un potere/dovere attribuito per la salvaguardia di diritti fondamentali e costituzionalmente protetti della persona del minore, ma all'evidenza incide profondamente su diritti, poteri e facoltà ugualmente fondamentali e costituzionalmente protetti dei genitori (o dei tutori o altri esercenti al responsabilità genitoriale sul minore).

Stante la delicatezza dei valori in gioco, si raccomanda pertanto di consultare sempre preventivamente il pubblico ministero minorile di turno (n. tel. 3294104349).

CHE COSA CAMBIA

Come detto in introduzione, i termini che la legge fissa a tutti gli operatori per i vari adempimenti sono strettissimi, e rigorosi, per molti aspetti assimilabili a quelli previsti per l'arresto in flagranza dell'autore di reato.

PROVVEDIMENTO

In primo luogo ora la legge richiede espressamente che vi sia un "*provvedimento*" fatto dalla pubblica autorità (servizi sociosanitari, sindaco, forze di polizia).

Le forze di polizia potranno redigere un verbale, simile per forma e struttura al verbale di arresto. L'atto dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o entrambi i genitori (o altri esercenti la responsabilità genitoriale su di lui), l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore e la necessità di procedere in

emergenza; nei limiti del possibile, ma con uno sforzo per avere la massima completezza possibile, le generalità complete e la residenza del minore –e domicilio abituale se diverso dalla residenza anagrafica-, le generalità complete, residenza –e domicilio abituale se diverso dalla residenza anagrafica-, recapito anche telefonico dei genitori e degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale (tutore, affidatari); e la menzione del servizio sociale a cui il minore è stato o sarà consegnato per la sua collocazione protettiva, o del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato in protezione.

Nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da dover mantenere segreta la collocazione tale ultima specificazione potrà essere omessa, con motivazione.

Anche se la legge colloca l'avviso orale al pubblico ministero in un momento successivo al provvedimento, appare possibile ed anzi utile che nel verbale si dia atto dell'avviso orale, dell'ora e del nome del pubblico ministero che lo ha ricevuto. Si veda più oltre la specificazione sul pubblico ministero da avvisare. Le forze di polizia in ogni caso consegneranno il minore mediante un verbale di affidamento, che menzioni espressamente che si tratta di consegna ai sensi dell'art. 403 c.c..

Si ritiene che i servizi sociosanitari possano redigere un atto del dirigente, o responsabile delegato, che contenga gli stessi elementi sopra indicati.

Ove il provvedimento sia emesso dal sindaco, dovrà contenere gli stessi elementi; si ritiene che la motivazione sulle ragioni del collocamento in protezione possa essere fatta mediante richiamo ad una relazione dei servizi sociali, che dovrà pertanto essere allegata come parte integrante del provvedimento stesso.

Il verbale o provvedimento di collocamento in protezione non sarà consegnato ai genitori.

AVVISO ORALE AL PUBBLICO MINISTERO MINORILE

E' necessario prestare la massima attenzione al fatto che il formale avviso orale del collocamento in protezione va dato, "*immediatamente*" e al pubblico ministero minorile competente per la "*residenza abituale*" del minore.

In pratica, nella maggioranza dei casi si tratterà di un minore residente e abitante nel distretto di Brescia (cioè nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona o Mantova), e l'avviso sarà perciò dato al pubblico ministero minorile di Brescia (telefonicamente, al n. tel. 3294104349).

Dovrà darsi l'avviso al pubblico ministero minorile di Brescia anche nel caso di minore anagraficamente residente fuori dal distretto, ma di fatto stabilmente abitante in esso; e così pure nel caso di minore di cui non si riesca a stabilire dove abbia la residenza abituale.

Nel caso il minore dimori stabilmente fuori dal distretto di Brescia l'avviso orale formale dovrà essere dato invece al pubblico ministero minorile del distretto di dimora abituale.

Anche i servizi sociosanitari e il sindaco sono tenuti all'obbligo dell'avviso orale. Nell'elenco allegato sono indicati i numeri telefonici di reperibilità del pubblico ministero minorile dei vari distretti.

In caso di dubbi su quale sia il pubblico ministero da avvisare gli operanti consulteranno il pubblico ministero minorile di turno di Brescia.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI - QUANDO

Entro le ventiquattro ore successive al collocamento in protezione, la “*pubblica autorità*” deve trasmettere gli atti al pubblico ministero minorile competente. Il mancato rispetto di questo rigoroso termine causa la perdita di efficacia del provvedimento di collocamento in protezione.

Risulta pertanto fondamentale da un lato che il provvedimento contenga l'indicazione dell'ora di collocamento in protezione, e dall'altro che l'atto sia trasmesso al pubblico ministero minorile competente al più presto, e al massimo entro le ventiquattro ore da quel momento.

Farà fede l'ora di inoltro risultante dalla attestazione di invio della e-mail. Si raccomanda pertanto a chi opera di verificare che la spedizione sia effettivamente fatta entro il termine previsto.

Si sottolinea che il termine è rigoroso e perentorio. Pertanto anche i servizi sociosanitari che normalmente non hanno reperibilità nei giorni festivi e prefestivi dovranno porsi in condizione di osservarlo. I servizi, anche quando il collocamento in protezione sia stato fatto dalle forze di polizia, dovranno immediatamente attivarsi, e comunicare il recapito telefonico e di posta ove l'operatore potrà essere sempre contattato dal pubblico ministero nelle successive settantadue ore.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI – A CHI

Come si è detto, la trasmissione degli atti richiesta dalla legge va fatta al pubblico ministero minorile competente per la dimora abituale del minore posto in sicurezza.

Come si è già detto a proposito dell'avviso orale:

dovranno trasmettersi gli atti al pubblico ministero minorile di Brescia nel caso di minore residente ed abitante nel territorio del distretto, nel caso di minore anagraficamente residente fuori dal distretto, ma di fatto stabilmente abitante in esso; e così pure nel caso di minore di cui non si riesca a stabilire dove abbia la dimora abituale.

Nel caso il minore dimori stabilmente fuori dal distretto di Brescia gli atti dovranno invece essere trasmessi al pubblico ministero minorile del distretto di dimora abituale.

Nel caso sia competente il pubblico ministero minorile di Brescia l'invio degli atti dovrà essere fatto all'indirizzo pec dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it.

Solo in caso di malfunzionamento del sistema, e di specifica indicazione data dal pubblico ministero minorile di turno, e di cui si farà menzione nella lettera di trasmissione, gli atti potranno essere trasmessi ad altro indirizzo.

Nell'elenco allegato sono indicati gli indirizzi pec o peo per l'invio degli atti al pubblico ministero minorile dei vari distretti.

In caso di minore avente la residenza abituale fuori dal distretto di Brescia, tenuto conto che si tratta di una fase d'avvio, che sono possibili pertanto diverse interpretazioni delle norme, o che potrebbe risultare necessario provvedere alla protezione di altri minori appartenenti al nucleo familiare, gli operatori e le forze di polizia invieranno gli atti non solo al pubblico ministero minorile competente per la residenza abituale del minore messo in protezione, ma anche per conoscenza al pubblico ministero minorile di Brescia (dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it).

TRASMISSIONE DEGLI ATTI – CHE COSA

La legge richiede che sia trasmesso *“il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore”*.

Questo perché il pubblico ministero minorile, nelle successive settantadue ore, può e deve valutare:

- se revocare il collocamento in protezione (ad es. perché, meglio valutata la situazione, o ricevute informazioni integrative, il pericolo appare meno intenso od immediato; perché il minore che si era rivolto alle forze di polizia in un momento di crisi ha potuto ricevere l'aiuto necessario a riprendere, senza pericolo, la convivenza con i genitori; perché il genitore che teneva le condotte pericolose si è o è stato allontanato; ecc. ...);

o in alternativa

- se chiedere al tribunale per i minorenni la convalida del collocamento protettivo e gli altri provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale occorrenti per proteggere il minore dal pregiudizio e indirizzare i genitori ad un miglior svolgimento della loro funzione genitoriale.

Per poter comprendere ed apprezzare l'entità del pericolo e fare tali valutazioni e scelte in modo sensato e rispettoso dei diritti di tutti il pubblico ministero minorile deve avere a disposizione quanti più elementi conoscitivi sia possibile avere nel breve periodo.

Inoltre il tribunale per i minorenni, che entro quarantotto ore dal ricorso dovrà decidere sulla convalida del collocamento in protezione, per le stesse ragioni ha necessità di avere elementi conoscitivi completi quanto più possibile.

La norma specifica che il pubblico ministero può *“assumere informazioni”* e *“disporre accertamenti”*. Tuttavia è ovvio che settantadue ore sono un termine estremamente ristretto e che deve essere evitata ogni perdita di tempo, a maggior ragione in quanto molte situazioni che determinano il collocamento in protezione di un minore si verificano nei giorni festivi o prefestivi.

Pertanto le forze di polizia e i servizi sociosanitari si atterranno rigorosamente alle disposizioni che seguono, da intendersi dettate, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 403 cod.civ., per tutti i casi che si presenteranno e senza necessità che siano inviate dal pubblico ministero minorile specifiche richieste caso per caso.

Le forze di polizia che abbiano collocato in protezione un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. trasmetteranno entro le ventiquattro ore, oltre al verbale di collocamento in protezione, al verbale di affidamento e all'annotazione di servizio, tutti gli atti redatti (compresa l'eventuale c.n.r. integrale e gli allegati), e quanto risultante dalle banche dati circa i precedenti penali, giudiziari e di polizia dei genitori. Sulla lettera di trasmissione o frontespizio avranno cura di indicare, in modo vistoso, "ART. 403 C.C."

Stessa indicazione apporranno nell'oggetto della email di trasmissione.

Le forze di polizia trasmetteranno inoltre tempestivamente il verbale di collocamento in protezione al servizio sociale competente in base alla dimora abituale del minore.

I servizi sociosanitari che abbiano collocato in protezione un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. trasmetteranno nelle ventiquattro ore il provvedimento e una relazione psicosociale che dia conto di tutti gli elementi noti sul caso, comprese le prese in carico del minore, dei genitori o dei familiari di riferimento da parte delle strutture sanitarie specialistiche. Nella relazione saranno descritte le condizioni del minore al momento dell'intervento, quanto da lui espresso circa i suoi vissuti, e le prime sommarie valutazioni e proposte del servizio.

Sulla lettera di trasmissione o frontespizio avranno cura di indicare, in modo vistoso, "ART. 403 C.C."

Stessa indicazione apporranno nell'oggetto della email di trasmissione.

Anche nel caso di provvedimento delle forze dell'ordine il servizio sociale, tenuto conto dell'età e condizioni del minore, provvederà ad incontrarlo per ascoltarne e conoscerne i vissuti. Salvo che le condizioni lo impediscano (ad es. stato di detenzione o TSO dei genitori, o altre gravi ragioni), incontrerà i genitori, e potrà incontrare parenti significativi, comunicando per le vie brevi con il pubblico ministero minorile e relazionando sinteticamente con urgenza nei termini che il pubblico ministero minorile indicherà.

CHE COSA SUCCEDDE DOPO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI

Il pubblico ministero, entro le settantadue ore dal collocamento in protezione del minore, provvederà a revocare il collocamento stesso o a chiederne la convalida al tribunale per i minorenni.

In caso di richiesta di convalida, sulla stessa deciderà il giudice monocratico del tribunale per i minorenni, entro quarantotto ore dal deposito del ricorso.

Il tribunale comunicherà il provvedimento al pubblico ministero e all'autorità che ha emesso il provvedimento di collocamento in protezione. Nel caso delle forze dell'ordine, si ritiene che il destinatario del provvedimento sarà l'organo di appartenenza (Comando della Polizia Locale, Questura, Commissariato, Comando della Stazione Carabinieri, ecc.).

La norma non menziona una comunicazione da parte del tribunale per i minorenni al servizio sociale, anche se è presumibile che potrà essere prevista nella prassi..

NOTIFICAZIONI

La legge impone al pubblico ministero minorile di provvedere entro quarantotto ore dalla comunicazione del tribunale alla notificazione ai genitori, agli altri esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale del decreto di convalida che contiene anche la fissazione dell'udienza di comparizione degli stessi entro quindici giorni.

Questo termine non è sanzionato da decadenze, ma deve essere osservato comunque scrupolosamente per consentire a chi deve comparire davanti al tribunale di preparare la propria comparizione e le proprie difese.

E' espressamente prevista la possibilità di avvalersi per le notificazioni della polizia giudiziaria, che potrà essere individuata nella Polizia Locale competente per territorio o, a discrezione del pubblico ministero, le forze di polizia che hanno operato il collocamento ex art. 403 cod.civ. o che sono comunque state coinvolte.

Per consentire il rispetto di questi termini strettissimi è necessario che fin dai primi atti siano raccolte tutte le informazioni occorrenti ad identificare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, i loro indirizzi e recapiti anagrafici ed effettivi, i numeri di telefono e tutte le informazioni che ne possono agevolare il rintraccio ai fini della notificazione.

CHE COSA NON RIENTRA NELL'ART. 403 COD.CIV.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I minori stranieri non accompagnati per definizione non hanno in Italia un genitore o una persona che eserciti su di loro la responsabilità genitoriale, e pertanto non rientrano nella previsione dell'art. 403 cod.civ.

Per loro è vigente la specifica procedura prevista dal d.lgs. 142/2015, come integrato dalla l. 47/2017 e dal d.lgs. 220/2017. Dovranno essere seguite le indicazioni già impartite con le linee guida congiunte emesse da tribunale per i minorenni e procura per i minorenni il 4.3.2019 e, nel caso di minori provenienti dall'Ucraina per l'attuale emergenza bellica, le linee guida congiunte 15.3.2022.

MINORI CHE UN GENITORE CONDUCE CON SE' QUANDO RICHIEDE DI ESSERE ACCOLTO IN STRUTTURA DELLA RETE ANTIVIOLENZA.

Questa Procura ritiene di aderire ad una interpretazione rigorosa dei presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 403 cod.civ. ossia che la procedura vada attivata quando è la "*pubblica autorità*" che decide il collocamento in sicurezza del minore.

Pertanto non si ravvisa il presupposto quando un genitore si allontana dall'altro conducendo con sé il figlio minore, e chiede alle forze dell'ordine o alle reti antiviolenza di essere accolto presso una struttura protetta.

Tuttavia, poiché i primi commenti espongono interpretazioni differenti, e non vi sono ancora orientamenti giurisprudenziali consolidati, le forze di polizia, e i

servizi sociosanitari che accolgono la richiesta di un genitore di essere inserito con figli minori in struttura protetta provvederanno a:

- avvisare sempre immediatamente il pubblico ministero minorile di turno di Brescia, seguendone poi le istruzioni;
- trasmettere gli atti completi senza ritardo alla Procura per i minorenni di Brescia (all'indirizzo dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it);
- nel caso di minore avente dimora abituale in altro distretto giudiziario, avvisare immediatamente il pubblico ministero minorile di turno di quel distretto, e seguirne le istruzioni, inviando comunque per conoscenza anche alla Procura per i minorenni di Brescia copia degli atti trasmessi al pubblico ministero di altro distretto.

Il Procuratore della Repubblica per i minorenni
Giuliana Tondina



ART. 403 COD. CIV. - RIFERIMENTI PER L'AVVISO ORALE E LA TRASMISSIONE ATTI

PROCURA	PROVINCE DI COMPETENZA	TELEFONO TURNO INDIRIZZO TRASMISSIONE ATTI
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino	320 433 1921 civile.procmin.ancona@giustiziacert.it
BARI	Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Bari per indicazione del nome e numero del PMM di turno settorecivile.procmin.bari@giustiziacert.it
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	329 907 8847 cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it
BOLZANO	Bolzano	366 786 5219 o in alternativa 348 369 1061 civile.procmin.bolzano@giustiziacert.it
BRESCIA	Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova	329 410 4349 dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it
CAGLIARI	Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastra, Oristano.	329 4104486 procmin.cagliari@giustiziacert.it
CALTANISSETTA	Caltanissetta, Enna	328 860 6006 civile.procmin.caltanissetta@giustiziacert.it
CAMPOBASSO	Campobasso, Isernia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Campobasso per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
CATANIA	Catania, Ragusa, Siracusa	335 641 8625 civile.procmin.catania@giustiziacert.it
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia.	329 002 1930 dirigente.procmin.catanzaro@giustiziacert.it
FIRENZE	Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Firenze per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti

GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Massa Carrara	329 260 3805 civile.procmin.genova@giustiziacert.it
L'AQUILA	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo	348 381 8892 civile.procmin.laquila@giustiziacert.it
LECCE	Lecce, Brindisi	331 620 0544 settorecivile.procmin.lecce@giustiziacert.it
MESSINA	Messina	335 137 3665 settorecivile.procmin.messina@giustiziacert.it
MILANO	Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese, Sondrio.	347 692 5571 403.procmin.milano@giustizia.it
NAPOLI	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta.	081 744 7300 i carabinieri smistano la chiamata al PMM di turno cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it
PALERMO	Palermo, Agrigento, Trapani	337 142 8260 civile.procmin.palermo@giustizia.it
PERUGIA	Perugia, Terni	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Perugia per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
POTENZA	Potenza, Matera	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Potenza per indicazione del nome e numero del PMM di turno
REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria	331 642 5445 civile.procmin.reggiocalabria@giustiziacert.it
ROMA	Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo	331 622 3106 oppure contattare Questura o Comando Provinciale CC Roma per indicazione del nome e numero del PMM di turno
SALERNO	Salerno	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Salerno per indicazione del nome e numero del PMM di turno civile.procmin.salerno@giustiziacert.it
SASSARI	Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio.	329 420 3943 procmin.sassari@giustiziacert.it
TARANTO	Taranto	331 608 4849 civile.procmin.taranto@giustiziacert.it
TORINO	Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano- Cusio-Ossola, Vercelli, Valle d'Aosta	328 150 6959 procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it
TRENTO	Trento	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Trento per indicazione del nome e numero

		del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
TRIESTE	Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	348 767 9246
VENEZIA	Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza	337 142 8922 civile.procmin.venezia@giustiziacert.it

ART. 403 COD.CIV.
AZIONI DA COMPIERSI NELL'IMMEDIATEZZA

